

Codice A2202B

D.D. 7 luglio 2025, n. 890

**"Fondazione Angelo Bozzola" con sede in Galliate (NO). Approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 890/A2202B/2025**

**DEL 07/07/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale**

**OGGETTO:** “Fondazione Angelo Bozzola” con sede in Galliate (NO). Approvazione del nuovo Statuto.

**Premesso che:**

con nota acquisita al prot. n. 9631 del 04/04/2025, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione Angelo Bozzola” con sede in Galliate (NO), Vicolo Visconti 4, C.F. 94030030038;

l’Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 14/07/2004 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 917;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, come da atto a rogito del Dott. Cesare Bortoluzzi, notaio in Gallarate, rep. n. 3489 del 25/03/2025, registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Varese in data 26/03/2025 al n. 9309 serie 1 T, al fine di: *“assicurare la tutela e la conservazione, nonché la valorizzazione in ogni sede, delle opere del Fondatore Angelo Bozzola, curandone l’inventario del patrimonio artistico a fini di ordinamento storiografico e filologico”*, come meglio descritto dall’articolo 2 dello Statuto;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

### **DETERMINA**

di autorizzare l'iscrizione, al n. 917 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Angelo Bozzola" con sede in Galliate (NO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto  
alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

## STATUTO "FONDAZIONE ANGELO BOZZOLA"

### ARTICOLO 1

#### DENOMINAZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

- 1.1 Il 17 marzo 1997 fu istituita dallo scultore Angelo Bozzola la **"FONDAZIONE ANGELO BOZZOLA"**.
- 1.2 La Fondazione ha sede in Galliate (NO), vicolo Visconti n.4.
- 1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5 La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.

### ARTICOLO 2

#### SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2.1 La Fondazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche e sociali svolgendo attività di interesse generale nei seguenti settori ed ambiti di attività:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.

2.2 Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1, la Fondazione svolge primariamente le seguenti attività:

- assicurare la conservazione e la tutela del proprio patrimonio artistico costituito dalle opere, come da elenco, collocate presso la Fondazione medesima nonché dalle altre pere di proprietà del fondatore e dalle opere del "Tecnomuseo Clarina Airoidi Bozzola" ubicato in Galliate, via Amore n. 6;
- valorizzare in ogni sede l'opera del fondatore Angelo Bozzola;
- promuovere e patrocinare mostre antologiche, pubblicazioni d'arte ed ogni altra iniziativa, specie di ricerca e di studio, capace di valorizzare ed onorare l'opera dell'Artista;
- assicurare l'inventario del patrimonio artistico e la conservazione, ai fini di ordinamento storiografico e filologico, del materiale d'archivio di Angelo Bozzola, dispone sulla destinazione delle opere di qualunque natura di Angelo Bozzola che ad essa pervengano a qualsiasi titolo; si adopera, nei limiti consentiti dalla legge e dagli atti di istituzione, per il coordinamento e il corretto svolgimento delle attività e delle funzioni del Centro di documentazione dell'opera di Angelo Bozzola, e per la più ampia collaborazione con:
  - a) il "Museo Angelo Bozzola" del Comune di Galliate, presso il Castello Visconteo;
  - b) il "Museo Arte Contemporanea di Villa Croce", Genova, detentore di un importante nucleo di opere donate dal fondatore;
  - c) la Regione Piemonte quando diventerà proprietaria di opere che andranno collocate presso il "Parco della Mandria" di Venaria Reale.

2.3 Nella definizione dei programmi di attività la Fondazione dovrà attenersi a criteri di obiettiva rilevanza culturale e sociale concorrendo a perseguire il bene comune quale deve essere considerata l'opera dell'artista Angelo Bozzola le cui opere donate alla Fondazione in sede di costituzione sono da ritenersi espressione di partecipazione allo sviluppo della cultura artistica per il perseguimento di finalità civiche.

2.4 Nel quadro della propria attività, la Fondazione può organizzare opportune forme di collaborazione con altri musei nonché università, soprintendenze, enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che la Fondazione giudichi interessati al programma della medesima. In particolare la Fondazione può procedere anche alla realizzazione

di altre mostre, convegni ed altre manifestazioni, curando l'attività ad essi relativa e svolgendo ogni altra attività necessaria al conseguimento dei propri scopi.

**2.5** La Fondazione esercita, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, i diritti di utilizzazione delle opere di Angelo Bozzola trasmissibile dal Fondatore, nonché i diritti aventi carattere patrimoniale; procede, previa adeguate verifiche, alla certificazione di autenticità ed autenticità delle opere d'arte che si ritengono attribuibili all'artista Angelo Bozzola; svolge, in conformità col presente statuto e con l'atto costitutivo, ogni altra attività necessaria al conseguimento dei suoi scopi.

**2.6** La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forma di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità civiche e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

**2.7** La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

### **ARTICOLO 3**

#### **ATTIVITA' DIVERSE**

**3.1** La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

**3.2** La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

### **ARTICOLO 4**

#### **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

**4.1** Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A- dai diritti di utilizzazione delle opere di Angelo Bozzola trasmessi all'Ente dal fondatore all'atto della costituzione dell'ente e da successive modificazioni ed incrementi interni eseguiti e potranno essere incrementati con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili;

B- dal fondo iniziale di dotazione dell'Ente, conferito dal fondatore, nella somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00).

**4.2** La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

**4.3** Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere un reddito compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

**4.4** Pertanto il patrimonio può essere accresciuto:

- dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;

- dalle somme eventualmente prelevate dagli utili che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

**4.5** La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- i diritti di utilizzazione delle opere di Angelo Bozzola trasmessi all'Ente dal fondatore;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività civiche e sociali, realizzate;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al successivo art. 4;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

## **ARTICOLO 5**

### **DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

**5.1** Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**5.2** È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale o di quelle direttamente connesse.



## **ARTICOLO 6**

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

**6.1** Sono organi permanenti della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Revisore Legale.

E' organo eventuale della Fondazione:

- il Consulente Scientifico o il Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, può nominare un presidente onorario.

**6.2** Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale e del Consulente Scientifico o dei membri del Comitato scientifico. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività.

*Ugo Giuseppe Pini*

## **ARTICOLO 7**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**7.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, discendenti diretti e/o affini del fondatore.

**7.2** Il fondatore assume la qualifica di presidente onorario della Fondazione.

**7.3** In caso di dimissioni o impedimento permanente del fondatore presidente onorario, il Consiglio di Amministrazione può nominare all'unanimità altro presidente onorario.

**7.4** Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione, il personale dipendente della Fondazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere Interessato.

**7.5** In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più membri il Consiglio di Amministrazione, i consiglieri in carica, a proprio insindacabile giudizio, provvedono alla reintegrazione individuando il nuovo membro tra i discendenti diretti e/o affini dei consiglieri in carica che nel tempo abbiano dimostrato interesse e attenzione nei confronti dell'attività di Angelo Bozzola.

**7.6** Qualora non vi siano consiglieri in carica che possano provvedere alla reintegrazione, l'individuazione dei nuovi membri aventi i requisiti di cui sopra, è demandata al Sindaco del Comune di Galliate.

**7.7** I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

## **ARTICOLO 8**

### **FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**8.1** Il CONSIGLIO di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio relativo all'anno precedente;
- redige la relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce il bilancio;
- delibera il regolamento interno della Fondazione;
- ha la facoltà di nominare il Consulente Scientifico o il Comitato Scientifico;
- delibera, sentito il Consulente Scientifico o il Comitato Scientifico, se nominati:
  - a) l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti nonché gli acquisti;
  - b) in relazione all'autentica delle opere dell'artista Angelo Bozzola;
  - c) in merito all'autorizzazione all'uso del nome "Fondazione Angelo Bozzola" e del rispettivo logo e marchio da parte di enti collegati o nell'ambito di finalità coerenti con gli scopi della Fondazione, sia a titolo gratuito sia a fronte di un contributo alla Fondazione;
  - d) su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri istituti, associazioni, enti e privati;
  - e) la sostituzione delle opere dello stesso periodo simili per tipologia, tecnica o materiali con altre opere dell'artista Angelo Bozzola, di pregio analogo che siano comunque significative del percorso artistico di Angelo Bozzola, per assicurare una copertura il più possibile compiuta anche sul piano cronologico dell'attività dell'Artista. La sostituzione delle opere potrà aver luogo anche mediante la cessione dietro versamento di un contributo in denaro da destinarsi al patrimonio della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, prima di dare seguito alla sostituzione e/o cessione dovrà valutarne la congruità del valore, la giustificazione sul piano tecnico-artistico e la necessità o convenienza anche sul piano economico;
- dispone, nel rispetto delle finalità statutarie, il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- nomina l'Organo di controllo e/o il Revisore legale;

- adotta ogni altro provvedimento, ordinario o straordinario, utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

## **ARTICOLO 9**

### **ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio è inoltre convocato dal presidente su richiesta della maggioranza dei membri.

**9.2** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

**9.3** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per la nomina dei propri membri ai sensi dell'articolo 7 e per l'elezione del presidente, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

## **ARTICOLO 10**

### **IL PRESIDENTE**

**10.1** Il Presidente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio.

**10.2** In caso di assenza o impedimento del presidente ne adempie le funzioni il consigliere anziano.

Si intende per consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Di fronte a terzi la firma del consigliere anziano è prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

## **ARTICOLO 11**

### **CONSULENTE SCIENTIFICO O COMITATO SCIENTIFICO**

**11.1** Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Consulente Scientifico o un Comitato Scientifico composto da tre membri di riconosciuta competenza professionale e artistica.

**11.2** Il Consulente Scientifico ed i membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso, dimissioni o impedimento permanente del Consulente Scientifico o di uno o più membri del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla reintegrazione dell'organo.

**11.3** Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente.

In caso di assenza o impedimento di questi, la presidenza spetta al membro più anziano, reputandosi tale colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Comitato e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

## **ARTICOLO 12**

### **COMPITI DEL CONSULENTE SCIENTIFICO O DEL COMITATO SCIENTIFICO E SUO FUNZIONAMENTO**

**12.1** Il Consulente Scientifico, o il Comitato Scientifico, formula proposte per l'attività culturale e scientifica della Fondazione; fornisce le indicazioni idonee a permettere alla Fondazione il costante adempimento dell'attività di tutela del patrimonio dell'opera di Angelo Bozzola; suggerisce i criteri per l'adeguata sistemazione delle opere dell'Artista acquisite, a qualsiasi titolo, dalla Fondazione; segnala gli istituti, le associazioni, gli enti e i privati ritenuti idonei a

collaborare l'attuazione degli scopi della Fondazione; esprime i pareri richiestigli dal presente Statuto, ed ogni altro parere sui risultati conseguiti dalla Fondazione e sulle attività culturali da questa predisposte.

**12.2** Il Comitato Scientifico, se istituito, è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo reputi necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. E' convocato altresì su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione.

**12.3** Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## **ARTICOLO 13**

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

**13.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale, il quale esercita la funzione di revisione legale dei conti di cui agli artt. 2409-bis e seguenti codice civile e di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39. Il Revisore Legale viene scelto, dura in carica e funziona secondo quanto disposto dalle richiamate disposizioni normative.

**13.2** Il Revisore Legale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

## **ARTICOLO 14**

### **BILANCIO**

**14.1** L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

**14.2** La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata la relazione del Revisore Legale.

**14.3** Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella relazione di missione.

## **ARTICOLO 15**

### **VOLONTARI**

**15.1** La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari, anche per l'eventuale svolgimento di attività educativa nelle scuole.

**15.2** I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito Registro.

**15.3** I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**15.4** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 16**

## **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE**

**16.1** La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice Civile, d'ufficio o su delibera adottata con decisione unanime dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del liquidatore. Il liquidatore potrà essere un professionista esterno oppure un membro del Consiglio di Amministrazione

Il liquidatore procede alla liquidazione della Fondazione nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del presente articolo.

**16.2** In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio risultante alla chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altri enti, istituti o musei, che perseguono gli stessi scopi della Fondazione e ispirino la loro azione a fini di valorizzazione e diffusione del nome e dell'opera di Angelo Bozzola.

Tale designazione verrà effettuata dal fondatore, o, in mancanza, dai discendenti, o, in difetto, dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, su proposta, se nominato, del Consulente Scientifico o del Comitato Scientifico, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o da vincoli derivanti dagli originari atti di conferimento del patrimonio.

**16.3** Le opere d'arte che costituiscono il patrimonio della Fondazione saranno devolute con il diritto di utilizzazione e ogni diritto di carattere patrimoniale precedentemente esistenti in capo all'ente.

## **ARTICOLO 17**

### **NORMA FINALE**

**17.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private se compatibili.

*Ugo Giuseppe Pirella*

*Angelo Bozzola*



